



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 21/01/2020

### FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento:

- contro cessione del quinto della retribuzione mensile (\*\*924), stipulato in data 24/07/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 25/06/2010;
- contro delegazione di pagamento (\*\*925), stipulato in data 24/07/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 09/07/2010;

il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- in via preliminare, di dichiarare la nullità o, in subordine, l'inefficacia delle clausole che prevedono la mancata rimborsabilità della quota parte delle voci di costo soggette a maturazione nel corso del tempo;
- nel merito e in via principale, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, condannare l'intermediario al pagamento della somma complessiva di € 11.057,72, così ripartita:
  - contratto cessione del quinto: € 6.025,13, di cui € 3.268,68 a titolo di commissioni bancarie non maturate; € 2.146,66 a titolo di integrale ripetizione delle "spese commissioni dovute alla società procuratrice"; € 14,92 a titolo di spese di istruttoria non maturate; € 654,91 a titolo di oneri assicurati non goduti;
  - contratto delegazione di pagamento: € 5.828,35, di cui € 2.701,27 a titolo di commissioni bancarie non maturate; € 1.828,92 a titolo di integrale ripetizione delle "spese/commissioni dovute alla società procuratrice"; € 14,92 a titolo di spese di istruttoria non maturate; € 542,96 a titolo di oneri assicurativi non goduti;



Fa presente che la richiesta di restituzione integrale delle “*spese/commissioni dovute alla società procuratrice*” trova fondamento nella violazione, da parte dell’intermediario, dell’art. 2, 2° comma, del D.P.R. n. 287/2000, atteso che i contratti in questione sono stati sottoscritti da un soggetto che fungeva sia da mediatore creditizio “*agente in attività finanziaria*” che da procuratore dell’intermediario e nella violazione dell’art. 125-novies TUB, non essendo presente alcun accordo scritto relativo al compenso percepito dall’intermediario del credito.

- nel merito e in subordine, di accogliere il ricorso e condannare la parte resistente al pagamento della somma complessiva di € 10.674,66, così ripartita:
  - contratto cessione del quinto: € 5.032,59, secondo il criterio *pro rata temporis*, di cui € 3.268,68 a titolo di commissioni bancarie; € 1.949,88 a titolo di spese/commissioni dovute alla società procuratrice; € 14,92 a titolo di spese di istruttoria; € 594,87 a titolo di oneri assicurativi;
  - contratto delegazione di pagamento: € 5.032,59, secondo il criterio *pro rata temporis*, di cui € 2.701,27 a titolo di commissioni bancarie; € 1.642,64 a titolo di spese/commissioni dovute alla società procuratrice; € 14,75 a titolo di spese di istruttoria; € 487,65 a titolo di oneri assicurativi;
- il pagamento degli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell’estinzione anticipata del finanziamento;
- il pagamento di una somma equitativamente disposta a titolo di spese per l’assistenza difensiva;
- in caso di parziale soccombenza, il pagamento della somma di € 20,00.

Costitutosi, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l’estraneità della presente controversia all’ambito d’applicazione dell’art. 125-sexies, 1° comma, del T.U.B., introdotto dal d. lgs. n. 141 del 13/08/2010, in quanto entrambi i finanziamenti sono stati estinti nel luglio 2010, antecedentemente all’entrata in vigore della menzionata normativa;
- nel merito, l’erroneità degli importi richiesti dal ricorrente nelle proprie conclusioni, in quanto non collimano con la somma degli importi relativi ai finanziamenti in esame, né risultano coincidenti con la somma delle singole voci menzionate;
- in relazione alla domanda avanzata in via principale, la mancata violazione del vincolo di indipendenza, atteso che all’atto della sottoscrizione di entrambi i contratti non è intervenuto un mediatore creditizio, bensì un agente. In ogni caso, rileva la non rimborsabilità di tale commissione, corrispettivo dell’attività di collocamento e promozione del finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese d’istruttoria, remunerative di attività espletate in funzione della concessione del finanziamento (cita, *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 8516 del 29/09/2016);
- riguardo alla richiesta di rimborso delle quote insolite, la mancata prova che le rate siano state trattenute o che il datore di lavoro le abbia versate. Afferma, cionondimeno, l’avvenuto rimborso delle quote conteggiate come insolite, nonché di quelle conteggiate in eccesso per entrambi i finanziamenti;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, in considerazione della mancanza di documentazione che ne comprovi il pagamento e della natura seriale della controversia.

Manifesta la disponibilità a riconoscere al ricorrente, qualora si ritenga applicabile l’art. 125 sexies del T.U.B., la somma complessiva di € 6.507,52, di cui:

- € 3.318,59 relativamente al finanziamento n. \*\*\*924 (così ripartita: € 3.268,68 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, al netto della provvigione dovuta all’agente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non retrocedibile e € 49,91 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi, al netto della somma di € 544,97 riconosciuta dalla compagnia);

- € 3,188,93 relativamente al finanziamento nr. \*\*\*925 (così ripartita: € 2.701,27 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, al netto della provvigione dovuta all'agente non retrocedibile e € 487,66 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi).

Il tutto oltre agli interessi legali da calcolarsi fino alla data dell'effettivo pagamento e all'importo di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Pertanto chiede all'Arbitro di:

- in via preliminare, rigettare il ricorso in quanto infondato, in fatto e in diritto, per l'inapplicabilità dell'art. 125 *sexies* del T.U.B.;
- nel merito, qualora si ritenga applicabile l'art. 125 *sexies* del T.U.B., rigettare la richiesta relativa alla restituzione delle commissioni corrisposte all'agente, in quanto totalmente infondata;
- ritenere adeguato il rimborso proposto, respingendo ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso e, di conseguenza, non accogliere lo stesso o dichiarare cessazione della materia del contendere.

## DIRITTO

In relazione alla eccezione di inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 125-*sexies* TUB, il Collegio osserva che, per costante giurisprudenza ABF, il diritto al rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione del finanziamento è desumibile già dal testo previgente dell'art. 125 TUB. In tal senso già Collegio di Coordinamento n. 6167/14 e, da ultimo, *inter alia*, Collegio di Torino, n. 5382/17; Collegio di Bologna, n. 9018/17, Collegio di Roma, n. 1215/17, nonché Collegio di Bari, n. 12335/17.

Per quanto attiene alla domanda di rimborso di commissioni ed oneri assicurativi non goduti, il Collegio, esaminati gli atti, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo, è tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorialità dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento (v. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014 e nn. 10003/2016, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



*costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Fatte queste premesse, la questione principale sottoposta al Collegio verte sulla presunta nullità della clausola relativa alle commissioni di intermediazione per violazione dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 (successivamente, art. 128- *sexies* TUB). Più nello specifico, il ricorrente sostiene che i contratti di finanziamento siano stati stipulati tramite l'intermediazione di un soggetto che ha agito sia in qualità di mediatore creditizio che di procuratore speciale dell'istituto bancario, violando il principio di necessaria neutralità ed indipendenza del mediatore.

Secondo l'orientamento dell'Arbitro, in caso di accertato intervento di un mediatore creditizio nella veste di procuratore speciale di una delle parti, verrebbe meno la giustificazione causale della commissione di intermediazione applicata.

Si tratta pertanto di accertare se, nel caso di specie, sia intervenuto oppure no un mediatore creditizio. In merito, il Collegio osserva che entrambi i contratti di finanziamento sono stati sottoscritti per il tramite di un agente in attività finanziaria. Non risulta pertanto possibile statuire che il soggetto firmatario del contratto svolgesse anche, in questo caso, la funzione di mediatore creditizio (in tal senso, cfr. Coll. Bologna, dec. n. 27587 del 27/12/2018).

In mancanza della prova dell'intervento di un soggetto svolgente attività di mediazione creditizia, la richiesta avanzata dal ricorrente non può dunque essere accolta.

Né tantomeno, può accogliersi l'ulteriore eccezione riguardante la presunta violazione dell'art. 125-*novies*, co. 2 t.u.b., sia in quanto tale norma non è applicabile *ratione temporis* al finanziamento in oggetto (i contratti risultano, infatti, stipulati in data 24/07/2009, quindi prima dell'entrata in vigore delle modifiche operate dal d. lgs. n. 141/2010), sia perché lo stesso Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisioni nn. 9584 e 9585 del 2017) ha esplicitamente chiarito che tale norma si riferisce all'eventuale rapporto con un mediatore creditizio, ipotesi peraltro non configurabile nel caso di agente in attività finanziaria (v. già. Collegio di Bari, n. 22680/2019).

Ciò rilevato, per quanto riguarda le singole voci di costo, il Collegio accerta, con riferimento ai contratti nn. \*\*\*924 e \*\*\*925, la natura *recurring* delle "commissioni finanziarie", in quanto riferibili anche alla fase di svolgimento del rapporto. Quanto agli "oneri erariali", si rammenta che, secondo i consolidati orientamenti dell'Arbitro, le clausole in cui siano presenti le spese postali devono essere qualificate come *recurring*, in assenza di riferimenti alle spese di istruttoria.

Natura *recurring* deve pure riconoscersi agli oneri assicurativi.

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, respinte le ulteriori eccezioni dell'intermediario, il Collegio ritiene che le

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo i prospetti che seguono, che tengono conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:

Contratto n. \*\*\*924

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	11
rate residue		109

TAN	▶	4,60%
% da retrocedere		83,66%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
c. finanziarie (al netto provv.)	€ 3.598,55	€ 3.268,68	€ 3.010,51	<input type="checkbox"/>	€ 3.268,68
provv. Agente	€ 2.146,66	€ 1.949,88	€ 1.795,87	<input type="checkbox"/>	€ 1.795,87
oneri erariali	€ 16,43	€ 14,92	€ 13,75	<input type="checkbox"/>	€ 14,92
premio assicurativo	€ 654,91	€ 594,88	€ 547,89	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 49,91
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 5.129,38
rimb già effettuati, decurtati	€ 544,97
voci da rimborsare	4
- in proporzione lineare	3
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	si

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, in quanto questi ha utilizzato il *pro rata temporis* come criterio di rimborso per tutte le voci di costo richieste e, inoltre, non ha detratto il rimborso riconosciuto dalla compagnia assicurativa.

Contratto n. \*\*\*925

durata del finanziamento	▶	108
rate scadute	▶	11
rate residue		97

TAN	▶	4,60%
% da retrocedere		81,82%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
c. finanziarie (al netto provv.)	€ 3.007,60	€ 2.701,27	€ 2.460,77	<input type="checkbox"/>	€ 2.701,27
provvigione agente	€ 1.828,92	€ 1.642,64	€ 1.496,39	<input type="checkbox"/>	€ 1.496,39
oneri erariali	€ 16,43	€ 14,76	€ 13,44	<input type="checkbox"/>	€ 14,76
premio assicurativo	€ 542,96	€ 487,66	€ 444,24	<input type="checkbox"/>	€ 487,66
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 4.700,08
rimb già effettuati, decurtati	€ 0,00
voci da rimborsare	4
- in proporzione lineare	3
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 9.829,46, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI